



**CONVENZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO
E
ANBI-VENETO**

**PER ATTIVITA' A SUPPORTO DEI RINNOVI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE IRRIGUA
DEI CONSORZI DI BONIFICA
Legge Regionale 12/2009 – ARTICOLO 17BIS**

Richiamato:

- L'articolo 17 bis della L.R. 12/2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" che reca disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d'acqua ai consorzi di Bonifica, laddove prevede che:

1. Ai fini di una maggior semplificazione ed efficacia delle procedure finalizzate al rilascio del titolo concessorio relativo alle domande di derivazione irrigua in forma collettiva presentate dai Consorzi di Bonifica, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la presentazione della domanda di rinnovo o di proroga di concessione prima della sua scadenza comporta l'autorizzazione della Regione ad usufruire in via provvisoria del relativo prelievo, nei limiti della portata e dell'uso consentiti dal precedente titolo autorizzativo, fatta salva la facoltà della Regione, ove detta continuazione contrasti con il buon regime delle acque e le altre finalità di cui all'articolo 1, di denegare o imporre le necessarie cautele per la continuazione provvisoria del prelievo, entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda;

b) la presentazione della domanda di concessione relativa al riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di Bonifica da oltre 20 anni, legittima il Consorzio di bonifica richiedente a continuare il relativo prelievo fino alla data di rilascio della medesima, purché il quantitativo d'acqua non superi quello precedentemente prelevato e rimanga invariata la tipologia di utilizzo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di derivazione;

c) le concessioni di cui alle lettere a) e b) sono rilasciate nel rispetto delle modalità e condizioni individuate dalla Giunta regionale, tra cui la tutela della biodiversità e della fauna ittica, sulla base dell'esame del Comitato tecnico VIA, per gruppi di derivazioni che gravitano su un determinato corso d'acqua, sulla base del parere dell'Autorità di Bacino di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- L'articolo 34 bis della legge 8 maggio 2009 autorizza la Giunta regionale, al fine di analizzare specifiche problematiche idrauliche del territorio classificato di bonifica e individuare le relative soluzioni, a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado e loro associazioni per la predisposizione di particolari progetti di attività, studi e ricerche in materia di bonifica e di irrigazione.

- La deliberazione di Giunta regionale n. 621 del 19 maggio 2023 "Semplificazione e coordinamento della procedura di Valutazione d'impatto ambientale con la procedura di rinnovo delle concessioni di



39b29d3a



derivazione di acqua pubblica ad esclusivo uso irriguo a carattere collettivo da parte dei Consorzi di bonifica. LR n. 12/2009, articolo 17 bis, DGR n. 14/2022. LR n. 4/2016, Articolo 13, DGR n. 1020/2016, RD n. 1775/1933.", che individua l'iter istruttorio da seguire per l'esame delle domande di derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo presentate dai Consorzi di bonifica ai sensi della legge regionale n. 12/2009, articolo 17bis, e il rilascio della relativa concessione di derivazione irrigua.

Il provvedimento individua:

- nell'Allegato A, il procedimento coordinato per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica ad esclusivo uso irriguo a carattere collettivo;
- nell'Allegato B, la documentazione da presentare e la gestione del procedimento coordinato (istruttoria, rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, riconoscimento/rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica);
- nell'Allegato C, le semplificazioni alla procedura di cui alla DGR n. 1628/2015, finalizzata al sollecito e puntuale rilascio del rinnovo delle concessioni di derivazione di acqua irrigua da parte delle UO Genio Civile;
- nell'Allegato D, i contenuti della Relazione Illustrativa ambientale a supporto delle domande di concessione di derivazione;
- nell'Allegato E, schema del disciplinare tipo di concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo, cui le UO Genio Civile faranno riferimento
- nell'Allegato F, i 28 gruppi di concessioni di derivazione d'acqua ad uso irriguo, che accorpano le 423 derivazioni, esercitate tramite 677 fonti, oggetto di riconoscimento/rinnovo;
- nell'Allegato G, lo schema del Piano di gestione della siccità, che dovrà essere redatto dai Consorzi di bonifica.

Dato atto che:

- la Direzione AdG FEASR Bonifica ed Irrigazione ha individuato i raggruppamenti di concessioni funzionali alla procedura di rinnovo;
- ciascuno dei raggruppamenti di concessioni implica il coinvolgimento di più Consorzi di bonifica nella predisposizione dei relativi dossier informativi, e determina la necessità di coordinamento per l'ottimizzazione dei lavori, nonché di supporto operativo nel reperimento e nella condivisione di informazioni e di dati, e la loro omogeneizzazione.

Valutato che:

- Anbi Veneto, Associazione Regionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, associa gli 11 Consorzi di bonifica del Veneto e da Statuto:
 - tutela gli interessi degli associati nei diversi settori della loro attività istituzionale ed operativa,
 - provvede all'esame ed allo studio dei provvedimenti legislativi regionali che possono interessare i vari settori di attività dei soci,
 - promuove ed organizza studi e ricerche sui temi di maggiore rilievo ed attualità per il settore difesa del suolo, gestione delle risorse idriche, ambiente e territorio,



TUTTO CIÒ PREMESSO**TRA**

REGIONE DEL VENETO, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, codice fiscale 8007580279 rappresentata da nella sua qualità di Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, domiciliato per la carica presso la sede della Regione del Veneto

E

ANBI VENETO, Associazione Regionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue del VENETO, di seguito denominata ANBI-VENETO, con sede in Venezia, Cannaregio 122, - C.F. **80012700276** rappresentata dal Presidente

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE**

Tutto quanto indicato in premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - FINALITA'

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra Regione del Veneto e ANBI-VENETO relativa al supporto operativo da fornire nei ai Consorzi di bonifica nei procedimenti amministrativi di rinnovo delle concessioni di derivazione irrigua. In particolare, l'attività riguarda il coordinamento nel reperimento e nella condivisione di informazioni e di dati e la loro omogeneizzazione al fine della predisposizione dei dossier informativi a supporto delle istanze di rinnovo delle concessioni, secondo i requisiti definiti dalla DGR n. 621 del 19 maggio 2023 e le istruzioni operative delle Direzioni regionali competenti alla valutazione.

ART. 3 - OGGETTO E OBBLIGHI DELLE PARTI

ANBI-Veneto si impegna a supportare i Consorzi di bonifica negli adempimenti informativi e procedurali per il rinnovo delle derivazioni. In particolare, ANBI Veneto si impegna a:

- assicurare il dialogo tra Consorzi di bonifica nell'ambito dei macroblocchi individuati dalla Regione del Veneto ai fini della presentazione delle istanze. A tale scopo vengono pianificate e coordinate riunioni periodiche tra consorzi (indicativamente quindicinali) per l'interscambio e l'omogeneizzazione delle informazioni e il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e il rispetto del cronoprogramma stabilito; ad esito di tali riunioni dovrà essere redatto un verbale che dia conto anche delle maggiori criticità rilevate e delle relative proposte di risoluzione valutate ed eventualmente concordate nel corso degli incontri;
- coordinare il reperimento e la condivisione di informazioni e di dati al fine della predisposizione dei dossier informativi a supporto delle istanze di rinnovo delle concessioni - secondo i requisiti definiti dalla DGR n. 621 del 19 maggio 2023 e le istruzioni operative delle Direzioni regionali competenti alla valutazione - con particolare riferimento ai casi di maggiore complessità (gruppi legati ai prelievi dai fiumi Adige, Brenta e Piave). I dossier informativi dovranno comprendere



39b29d3a



almeno i seguenti elementi:

- i decreti e i disciplinari delle concessioni di derivazione, in disponibilità dei Consorzi di bonifica
 - copia degli allegati tecnici allegati ai disciplinari e alle concessioni di derivazione,
 - i piani vigenti di gestione delle opere, ove presenti;
 - le serie storiche dei prelievi (conformemente a quanto stabilito dalla DGR n. 621/2023, Allegato ...),
 - la diffusione e condivisione del format informativo, secondo il quale restituire la documentazione prevista dalla DGR n. 621/2023, come da indicazioni della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione,
 - le proposte per il coordinamento nella predisposizione della documentazione di Valutazione di incidenza ambientale nel caso di istanze che coinvolgano più Consorzi di bonifica;
- mettere a disposizione dei Consorzi di bonifica e la Regione del Veneto, per tutta la durata del procedimento ex DGR n. 621/2023, le piattaforme informative e gli strumenti di interscambio (forum, data storage) per la condivisione di informazioni e dei dati pertinenti ai fini della predisposizione dei dossier informativi di cui al punto precedente, unitamente ai verbali degli incontri. La piattaforma dovrà essere articolata per sezioni, con riferimento a macroblocchi, gruppi e Consorzi di bonifica, garantendo anche il caricamento e la gestione della documentazione tecnico-amministrativa relativa alle istanze inoltrate dai Consorzi.

ART. 4 - COSTI E PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO

La Regione del Veneto eroga ad ANBI VENETO un contributo di 30.000,00 euro a sostegno delle attività di cui al punto 3. Il contributo verrà liquidato in unica soluzione alla consegna della relazione finale delle attività svolte e all'avvenuta condivisione dei dossier informativi come descritti all'articolo 3, sulla base di un verbale di verifica dell'adeguatezza condotta dalla Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione.

Art. 5 - DURATA

La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, e le attività di cui al punto 3 devono svolgersi entro il mese di novembre del corrente anno.

ART. 6 - RESPONSABILI DELL'ATTIVITA'

Il Responsabile delle attività per la Regione del Veneto è individuato nel Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e irrigazione o suo delegato.

Il Responsabile delle attività per ANBI-Veneto è individuato nel Direttore o suo delegato.

ART. 7 - PROPRIETÀ, UTILIZZO DEI RISULTATI E DIVULGAZIONE

I risultati delle attività oggetto della presente convenzione sono di proprietà comune e potranno essere utilizzati dalla Regione del Veneto, da ANBI-Veneto e dai Consorzi di bonifica del Veneto nell'ambito dei loro compiti istituzionali.



39b29d3a



ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche.

ART. 9 - DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

In esecuzione della presente convenzione, Regione del Veneto e ANBI-Veneto individuano i Responsabili del trattamento di dati personali di titolarità nei Responsabili delle attività di cui al precedente articolo 6. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto della normativa applicabile, non produce il sorgere, in capo al Responsabile del trattamento, di un diritto al rimborso delle eventuali spese che questi potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ART. 10 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ai fini della risoluzione della presente convenzione si applicano, i principi di cui all'art. 1453 del Codice civile, per il caso di inadempimento di una delle parti.

ART. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- il personale partecipante alle attività previste dal presente accordo, anche se alle dipendenze dei Consorzi di bonifica, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e per i danni che possano derivare a terzi nell'esecuzione delle attività previste;
- il personale di ciascun contraente, anche se alle dipendenze dei Consorzi di bonifica, che si rechi nelle strutture della controparte, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle stesse.

ART. 12 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

ART.13 - SPESE CONTRATTUALI

La Convenzione è firmata digitalmente dalle Parti, in unico originale, come disposto dall'articolo 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 ed ai sensi degli articoli 21 e 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.



39b29d3a



La stessa è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 4, Tariffa Parte Seconda, allegata al medesimo decreto. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ne fa richiesta.

Luogo, data

Per la Regione del Veneto
Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione

Per ANBI Veneto
Presidente ANBI Veneto

